



COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
DEL SINDACO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.04.2002, pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/05/02 al 05/06/02 reg. n. 347 e ripubblicata dal 06/06/02 al 21/06/02 reg. n. 384.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2003, pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/02/03 al 08/03/03 reg. n. 91 e ripubblicata dal 17/03/03 al 01/04/03 reg. n. 127.*

**Il Segretario comunale
F.to Mauro POLESEL**



**Il Sindaco
F.to Antonio D'AMICO**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO

ART.1

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ~~€ 10 (Lire 19.362,70)~~ e non superiore a ~~€ 5.000 (Lire 9.681.350)~~ **ad euro 25 e non superiore ad euro 500.**

Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze del Sindaco emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.

(modificato con delibera C.C. n. 8 del 12/02/03)

ART. 2

Il Sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie di violazione alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo di ogni singola ordinanza, osservando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3

Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede annualmente all'aggiornamento dei limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nell'anno precedente. Il provvedimento del Sindaco di aggiornamento delle sanzioni amministrative viene emanato entro il 1° dicembre di ogni anno, pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 4

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del Sindaco e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 5

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazione a disposizioni regolamentari, nei limiti di importo richiamati nell'art. 1 del presente regolamento e secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981, spettano al Comune.

ART. 6

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco, salvo che in ciascun regolamento non sia stabilita una cifra diversa, sino alla eventuale ridefinizione della materia di legge.